

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3434}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCARIA, CALVETTI, ANDREONI, AZZARO, BERTÈ, BIANCO, BIANCHI FORTUNATO, BOLDRIN, BONALUMI, BORGHI, BOTTA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CASTELLI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, COLOMBO VITTORINO, DE MARIA, FUSARO, ISGRO', LA LOGGIA, LAPENTA, LURASCHI, MAGGIONI, MANCINI VINCENZO, MAROCCO, MARZOTTO CAOTORTA, MATTARELLI, MAZZOTTA, MIOTTI CARLI AMALIA, PADULA, PATRIARCA, PERRONE, PRANDINI, ROGNONI, SANGALLI, TANTALO, TARABINI, VAGHI, VERGA, ZOLLA

Presentata il 5 febbraio 1975

Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 18 aprile 1962, n. 168 veniva introdotto, al Capo II, un nuovo sistema di finanziamento per la costruzione di edifici di culto, analogo a quello ben noto attuato, per le opere di pertinenza degli enti locali, con la legge 3 agosto 1949, n. 589 e, per l'edilizia popolare, con la legge 2 luglio 1949, n. 408. Esso prevede la concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio e di abitazione del clero parrocchiale. Il contributo viene elevato al

5 per cento per le opere da eseguire nell'Italia meridionale e insulare (zone in cui si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646).

In base al combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168 i mutui per la costruzione e per il completamento dei sacri edifici di cui trattasi possono essere contratti con enti o istituti di credito edilizio, fondiario e simili che sono autorizzati a compiere tale genere di operazioni, come anche con la Cassa depositi e prestiti.

La più che decennale esperienza relativa all'applicazione del menzionato Capo II ha messo in evidenza che le garanzie richieste dalla legge per ottenere il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti (garanzia prestata

dai comuni e dalle province ovvero dalle diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato) si sono rivelate pressoché indisponibili.

D'altra parte, il ricorso ad altri enti o istituti di credito autorizzati si è dimostrato praticamente impossibile, sia per lo elevato costo dell'operazione creditizia, sia per la notevole riduzione della scadenza imposta per il totale ammortamento del mutuo, rispetto alle 35 annualità stabilite dalla legge nell'erogazione del contributo statale.

La quasi totalità degli ordinari diocesani ha dovuto limitarsi, pertanto, a richiedere alla Cassa depositi e prestiti un mutuo limitato all'importo del contributo capitalizzato, che non ha bisogno di garanzia, essendo sufficiente per il suo ammortamento lo stesso contributo trentacinquennale dello Stato.

Tale operazione comportava, al saggio di sconto vigente al momento dell'entrata in vigore della legge, la concessione di un mutuo pari al 61,56 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere ammesse al contributo del 4 per cento annuo e al 76,95 per cento per quelle per le quali è previsto il contributo del 5 per cento. Gli ordinari diocesani dovevano, di conseguenza, assumere a proprio carico la residua spesa nella misura del 38,44 per cento o del 23,05 per cento.

Con il recente aggiornamento apportato al tasso di sconto dalla Cassa depositi e prestiti, salito al 9 per cento, il rapporto tra la percentuale corrisposta dalla Cassa medesima e la somma a carico dell'ordinario ha subito una grave alterazione, rendendo praticamente inoperante l'intero si-

stema di finanziamento. Infatti, il mutuo limitato all'importo del contributo capitalizzato è sceso ora rispettivamente al 42,27 per cento e al 52,83 per cento, con un onere a carico (57,73 per cento o 47,17 per cento) che nessuna diocesi, al momento attuale, è in grado di sopportare.

Con la presente legge si intende riportare a proporzioni ragionevoli, a partire dall'esercizio finanziario 1975, il rapporto di cui sopra elevando il contributo statale in annualità nella rispettiva misura del 7 o dell'8 per cento. Così viene stabilito all'articolo 1, a parziale modifica dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

Allo scopo di non lasciare inutilizzate somme riguardanti contributi concessi in esercizi finanziari precedenti, rimessi a disposizione dal Ministero dei lavori pubblici in seguito a revoche o ad eventuali rinunzie, l'articolo 2 prevede la possibilità di applicare le nuove percentuali del 7 o 8 per cento anche nel reimpiego di dette disponibilità.

Si precisa, infine, all'articolo 3, che con le modifiche di cui sopra non varia il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, già stabilito fino al 1978 compreso dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444.

La presente legge non richiede, pertanto, alcuna copertura finanziaria, trattandosi solamente di un utilizzo più aderente alle mutate condizioni economiche di somme già determinate con precedente provvedimento legislativo. Le modifiche apportate costringeranno, è vero, a ridurre i programmi d'intervento, ma varranno almeno ad evitare una completa paralisi nell'impiego di fondi già stanziati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8 per cento.

ART. 2.

Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella redistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resi disponibili in seguito a revocche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.

ART. 3.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, previsto dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978, le norme di cui al Capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.